



Trattenimenti in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo – Istanze presentate da n. 35 dipendenti prima dell'efficacia della delibera CdA n. 88/2012 – Diniego

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 maggio 2012, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 97/2012 – Verb. 209

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR con DPCNR n. 18 del 10 marzo 2011 e pubblicato sul sito del MIUR a decorrere dal 19 aprile 2011, data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 90 del 19 aprile 2011;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, ed in particolare l’art. 16 concernente la *“Prosecuzione del rapporto di lavoro”*;

VISTO il decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’articolo 72 concernente disposizioni in merito al *“Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”*;

VISTE le delibere n. 18 del 28 gennaio 2009 e n. 3 del 18 gennaio 2011 adottate dal Consiglio di amministrazione, con cui sono stati approvati i criteri di applicazione, in ambito CNR, del succitato art. 72 del D. L. n. 112/2008;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l’art. 9 *“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”*, commi 9 e 31, e l’art. 12 *“Interventi in materia previdenziale”*;

CONSIDERATO, peraltro, che le norme sopra riportate comprimono notevolmente le facoltà assunzionali derivanti da *turnover* ed introducono il principio che le risorse destinabili a nuove assunzioni sono ridotte in misura pari al costo dei trattenimenti in servizio disposti dall’Amministrazione di riferimento;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd. *manovra “Salva Italia”*, ed in particolare l’art. 24 *“Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”*;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 marzo 2012 n. 2, contenente indicazioni interpretative delle disposizioni introdotte in materia pensionistica dal suddetto art. 24 del D. L. n. 201/11, con cui viene precisato che i presupposti per l'applicazione dell'istituto della



prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età per il collocamento a riposo, applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore della citata riforma, devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 88 del 16 maggio 2012 adottata dal Consiglio di amministrazione, con cui sono stati adottati nuovi criteri relativi all'applicazione del trattenimento in servizio, alla luce della recente disciplina introdotta con la citata manovra c.d. "*Salva Italia*", nonché sulla base delle indicazioni interpretative fornite con la citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTE le istanze pervenute all'amministrazione prima dell'efficacia della delibera n. 88/2012, presentate da n. 35 dipendenti;

RAVVISATA l'opportunità di dover concludere i relativi procedimenti applicando le regole previgenti;

VISTA la relazione del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0035011 del 25 maggio 2012, predisposta di concerto con il Direttore f.f. della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse, dalla quale non emergono elementi per i quali, un'eventuale cessazione dal servizio, arrecherebbe pregiudizio tecnico scientifico, ovvero ordinamentale e/o funzionale-gestionale alle rispettive strutture di afferenza;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1408 del 29 maggio 2012;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. di non concedere il trattenimento in servizio per le sotto elencate unità di personale in quanto ove non si riscontra il raggiungimento dei limiti ordinamentali di età applicabili non emergono in tutti i casi elementi valutabili ai fini del trattenimento in servizio:

DIPENDENTI

- | | |
|----|---------------|
| 1 | ...omissis... |
| 2 | ...omissis... |
| 3 | ...omissis... |
| 4 | ...omissis... |
| 5 | ...omissis... |
| 6 | ...omissis... |
| 7 | ...omissis... |
| 8 | ...omissis... |
| 9 | ...omissis... |
| 10 | ...omissis... |
| 11 | ...omissis... |
| 12 | ...omissis... |
| 13 | ...omissis... |
| 14 | ...omissis... |
| 15 | ...omissis... |
| 16 | ...omissis... |
| 17 | ...omissis... |



18 ...omissis...
19 ...omissis...
20 ...omissis...
21 ...omissis...
22 ...omissis...
23 ...omissis...
24 ...omissis...
25 ...omissis...
26 ...omissis...
27 ...omissis...
28 ...omissis...
29 ...omissis...
30 ...omissis...
31 ...omissis...
32 ...omissis...
33 ...omissis...
34 ...omissis...
35 ...omissis...

2. I provvedimenti di cessazione dal servizio saranno adottati direttamente dal Dirigente dell'Ufficio trattamento previdenziale e di fine rapporto del personale, della Direzione Centrale Supporto alla Gestione e alle Risorse.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO